



**SIULP** *flash*  
COLLEGAMENTO  
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

**Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia**  
**Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - tel. 06/4455213 r.a. - telefax 06/4469841**  
**Direttore Responsabile Oronzo Così - Stampato in proprio - Iscrizione Tribunale di Roma n. 397/99**

**n. 21 del 3 giugno 2002**



**Sommario a pagina 3**



**La Festa della Repubblica**

*editoriale di Oronzo Così*

C'è da un po' di tempo una riscoperta dei valori fondamentali del nostro Paese; c'è la volontà di recuperare una cultura nazionale fatta di storia, di tradizione, di patriottismo, che riguarda bene o male tutti, che è l'orgoglio di tutti, e che molti stavano per dimenticare.

Si riscopre così l'Inno di Mameli, il culto della Resistenza, la Festa del 2 giugno: si riscoprono insomma i sacrifici e le lotte di chi lottando contro l'oppressore straniero o l'invasore o contro chiunque abbia attentato ai valori democratici del nostro Paese, ha voluto dare il proprio contributo per la nascita dello Stato.

Dobbiamo allora seguire questa evoluzione, cogliendone gli aspetti innovativi, e valutandone i nuovi orizzonti.

Per anni è stato pensato, perché così è stato fatto credere, che il 2 giugno fosse essenzialmente la Festa delle Forze Armate: non è esattamente così.

Il 2 giugno in realtà è la Festa della Repubblica, è la festa di tutti coloro che come noi, pur non essendo soldati, credono in uno Stato libero e democratico, che permetta di vivere nel rispetto dei diritti, di scegliere i propri rappresentanti, di avere in ogni momento la possibilità di esprimere il proprio pensiero, di contribuire alle scelte nazionali e territoriali.

La Polizia di Stato è un Corpo civile, che si distanzia sempre più dall'impostazione militare e dalle Forze Armate, e che diventa ogni giorno parte attiva del progresso sociale integrandosi con la società civile, con il quotidiano vivere dei cittadini comuni.

Per questo dobbiamo valorizzare il fatto che il 2 giugno la Polizia di Stato parteciperà alla tradizionale sfilata della Repubblica: perché è il momento in cui i poliziotti devono, al pari dei militari, dimostrare la propria fedeltà allo Stato e ai cittadini, la loro disponibilità al sacrificio, il senso alto della propria missione sociale.

Rimangono ferme le nostre critiche alla recrudescenza della faccia peggiore del militarismo nella Polizia di Stato: rimangono ferme le nostre condanne sui modi ancora oggi esistenti di gestire la formazione, che continua in molti casi ad essere ispirata a logiche militari che nulla hanno a che vedere con la nostra professione.

Rimane indiscussa insomma la nostra naturale avversione per ogni degenerazione della gerarchia militare, per ogni abuso dettato da quell'arroganza e dalla quella prevaricazione spesso ricorrenti in tutte le organizzazioni gerarchiche, soprattutto quando manca la cultura della democrazia, il senso del servizio al cittadino, l'educazione al rispetto dei diritti.

Ma, come uomini e donne della Polizia di Stato e quindi dello Stato, noi dobbiamo apprezzare la partecipazione alla Festa della Repubblica; la Polizia, insieme alle Forze Armate, portando il messaggio di un Corpo civile che sa essere, esattamente come i Corpi militari, all'altezza dei compiti affidati.

Il messaggio che il militarismo non è l'unico modo per gestire l'interesse pubblico nel campo della sicurezza; e che anzi proprio la tradizione della Polizia di Stato testimonia e documenta il contrario.

Non a caso nell'ultimo Congresso del Siulp abbiamo iniziato i lavori con l'esecuzione dell'Inno nazionale; abbiamo voluto testimoniare in questo modo il nostro intimo sentimento di patriottismo, di immedesimazione con lo Stato, che è espressione reale dei cittadini, e, non, ricordiamolo un'imposizione esterna.

L'evoluzione della società ci chiama oggi a dar prova di un'ulteriore capacità: quella di poter onorare e coltivare i valori fondamentali che sono stati alla base della nostra scelta di entrare nella Polizia di Stato, senza cedere ad un condizionamento culturale di antica memoria per il quale ogni volta che si parla di Patria o di Nazione si corre il rischio di scivolare sul terreno di pericolose ideologie, di pericolose dietrologie.

Il Siulp ha rispetto per i cittadini, per lo Stato, per le Istituzioni: partecipare alle manifestazioni del 2 giugno vuol dire per il Siulp che la Polizia di Stato si riconosce in questo Stato, in queste Istituzioni, in questi cittadini.

Quando avremo vinto questo condizionamento culturale, ed avremo ritrovato l'orgoglio di essere uomini e donne dello Stato che, oltre a lavorare, hanno quotidianamente una missione da svolgere nell'interesse collettivo, saremo anche noi dinanzi alla riscoperta di un valore fondamentale per la reale democrazia: il sentire il nostro mestiere di poliziotti come servizio per il cittadino e non come strumento di potere per chi lo opprime.

*Roma, 31 maggio 2002*

## Sommario

- **Importante: è incostituzionale la sospensione obbligatoria di durata uguale al termine di prescrizione del reato**
- **Non sussiste sempre l'obbligo di osservare le fasce di reperibilità per le visite di controllo**
- **Corsi di specializzazione, concorsi e promozioni**
- **Immigrazione: legittime le norme su accompagnamento, trattenimento ed espulsione**
- **Convenzione Siulp – EuroCQ: il prospetto aggiornato**

### **Importante: è incostituzionale la sospensione obbligatoria di durata uguale al termine di prescrizione del reato**

Con la recente sentenza n. 145/2002 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge 27 marzo 2001, n. 97, (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), nella parte in cui dispone che la sospensione perde efficacia decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato.

Come noto la disposizione impugnata stabilisce che i dipendenti di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, i quali abbiano riportato condanna anche non definitiva per alcuno dei delitti previsti dall'articolo 3, comma 1, della precitata legge n. 97 del 2001, sono sospesi dal servizio e che la sospensione perde efficacia se per il fatto sia successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e in ogni caso "decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato".

Il dubbio di costituzionalità era stato sollevato sulla «ragionevolezza del bilanciamento operato dal legislatore tra le esigenze di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e la tutela dei diritti compressi dalla misura cautelare».

Già con la sentenza n. 206 del 1999, peraltro, il Giudice delle leggi aveva affermato che «una misura cautelare, proprio perché tale, e cioè tendente a proteggere un interesse nell'attesa di un successivo accertamento (nella specie giudiziale), deve per sua natura essere contenuta nei limiti di durata strettamente indispensabili per la protezione di quell'interesse, e non deve essere tale da gravare eccessivamente sui diritti che essa provvisoriamente comprime», in ossequio al criterio di proporzionalità della misura cautelare, riconducibile all'art. 3 della Costituzione.

Un periodo di tempo che può superare i dieci anni non può ragionevolmente essere assunto quale termine di durata di una misura cautelare, anche perché verrebbe a coincidere con il compimento di una causa di estinzione del reato, violando del principio di proporzionalità e ragionevolezza della misura cautelare; inoltre il computo della durata della prescrizione comporta valutazioni non di competenza della pubblica amministrazione e riservate all'autorità giudiziaria: si pensi, ad esempio, all'incidenza sulla pena irrogabile alle singole fattispecie e, quindi, sul decorso della prescrizione, delle circostanze aggravanti e attenuanti del reato.

Per effetto della sentenza l'amministrazione dovrà tornare ad attenersi, in tema di sospensione cautelare obbligatoria, al "vecchio" termine massimo di cinque anni, previsto dall'art. 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti).

Sia le sentenze che i testi normativi citati sono integralmente consultabili sul nostro web, all'indirizzo [www.siulp.it](http://www.siulp.it), rispettivamente nell'area "giurisprudenza" e nell'area "legislazione".

**Non sussiste sempre l'obbligo di osservare le fasce di reperibilità per le visite di controllo**

Con la recente sentenza n. 1247/2002, la Corte Suprema di Cassazione ha nuovamente ribadito il principio secondo il quale «*le norme relative alle fasce orarie di reperibilità che il lavoratore deve osservare ai fini del controllo del suo stato di malattia in caso di assenza dal lavoro, riguardano solo gli accertamenti relativi alle malattie ordinarie (espressamente previsti dall'articolo 5 della legge 638/1983) e non anche quelli sullo stato di inabilità conseguente ad infortuni sul lavoro*».

Osserva altresì la Corte come l'obbligo sancito dall'articolo 4 del decreto ministeriale 15 luglio 1983, il quale prevede, all'articolo 4, che «*L'orario di reperibilità del lavoratore entro il quale devono essere effettuate le visite mediche di controllo è dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni, compresi i domenicali o festivi*», incida direttamente sul diritto del lavoratore, quale cittadino, alla libertà di movimento sul territorio dello Stato, previsto dall'articolo 16 della Costituzione; nello stesso senso si era peraltro già espressa la stessa Cassazione con le sentenze n. 1453 del 20 febbraio 1999 e n. 5414 del 2 giugno 1998; quest'ultima va però oltre, affermando che affetta da nullità – rilevabile d'ufficio – una eventuale clausola del contratto collettivo che estendesse l'obbligo del rispetto delle fasce orarie alle infermità del dipendente da infortunio sul lavoro, anche se solo a fini disciplinari.

Ne discende che qualsiasi sanzione disciplinare irrogata per il solo fatto che il dipendente non abbia mantenuto la reperibilità durante le citate "fasce" in caso di assenza dal servizio causata da infortunio

occorso durante il servizio medesimo dovrà essere considerata nulla.

Resta ovviamente fermo il diritto dell'Amministrazione a disporre i controlli previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento all'articolo 61, comma 2, d.P.R. 25 ottobre 1985, n. 782, recante "Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza" e, più in generale, alle visite di controllo previste dagli articoli 32 e 34 d.P.R. 30 maggio 1957, n. 686, recante "Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3".

Sul nostro web, all'indirizzo [www.siulp.it](http://www.siulp.it), nell'area "giurisprudenza" potrete consultare la massima ufficiale della sentenza n. 1247/2002 ed il testo integrale della sentenza n. 5414/1998, mentre nell'area "legislazione" troverete tutta la normativa citata; vi ricordiamo, inoltre, gli speciali sull'aspettativa, sulla causa di servizio e sull'equo indennizzo, consultabili direttamente dalla home page nello spazio dedicato a "Previdenza, Servizi ed Assistenza".

**Corsi di specializzazione, concorsi e promozioni**

Rispondiamo ai numerosi quesiti pervenuti in merito:

- **Corso per operatore di polizia scientifica:** è in programma un corso per il prossimo mese di settembre, ma la notizia non è ancora confermata ufficialmente;
- **Istruttori di tiro:** il prossimo corso avrà inizio a settembre prossimo; le selezioni per gli altri aspiranti sono programmate per ottobre mentre il relativo corso si terrà a dicembre;
- **Corso per squadra nautica:** nel mese di luglio è previsto un corso per operatore subacqueo; a settembre prossimo è previsto un corso per comandante costiero, riservato al solo personale dei Reparti Mobili per esigenze di difesa civile e uno per motorista riservato al personale già operante presso le squadre nautiche. Per l'anno 2003, inoltre, sono previsti 2 corsi per motorista, 2 corsi per comandante costiero, 1 corso per comandante di altura, 2 corsi di preparazione per operatore subacqueo e 3 corsi per operatori radar.
- **Concorsi a 640 posti per vice ispettore e a 41 posti per l'accesso al ruolo dei commissari:** l'esito delle prove scritte si avrà entro la fine di giugno;
- **Ruolo ispettori, avanzamenti in qualifica:** entro la metà del mese di giugno si riunirà la Commissione per gli avanzamenti del personale appartenente al ruolo degli ispettori; all'ordine del giorno, tra l'altro, l'avanzamento dei vice ispettori ad ispettore e l'avanzamento degli ispettori ad ispettore capo.

La situazione complessiva di corsi e concorsi è come sempre consultabile sul nostro web, all'indirizzo [www.siulp.it](http://www.siulp.it), direttamente dalla home page, nello spazio "Obiettivo su...".

**Immigrazione:  
legittime le norme su  
accompagnamento,  
trattenimento ed  
espulsione**

Con le recentissime ordinanze n. 146, 148 e 170/2002, la Corte Costituzionale ha ribadito la legittimità costituzionale dell'articolo dell'articolo 1, comma 6, dell'articolo 13, commi 2, 4, 5 e 6, e dell'articolo 14, commi 1, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

Le questioni si riferivano a molteplici aspetti del T.U., tutti però riconducibili alle competenze dell'autorità amministrativa e, nella maggior parte dei casi, alla presunzione che talune materie dovessero essere considerate di pertinenza, piuttosto che di quest'ultima, dell'autorità giudiziaria.

Una prima questione riguardava il provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica e l'eventuale successivo trattenimento dello straniero in un centro di permanenza temporanea e assistenza costituirebbero che, secondo il Giudice remittente, provvedimenti, questi, che non potrebbero restare privi delle garanzie poste dall'art. 13 della Costituzione, per cui potrebbero considerarsi legittimi soltanto se configurati come provvisori, da adottarsi dalla pubblica amministrazione in casi eccezionali di necessità ed urgenza, tassativamente individuati dalla legge, da comunicarsi nelle quarantotto ore e da convalidarsi nelle successive quarantotto ore da parte dell'autorità giudiziaria.

La Corte ha ribadito quanto già affermato con la sentenza n. 105 del 2001, chiarendo che una corretta interpretazione delle disposizioni censurate, alla luce dell'art. 13 della Costituzione e della riserva di giurisdizione in esso contenuta, induce a ritenere che in sede di convalida del provvedimento di trattenimento presso i centri di permanenza temporanea e assistenza il giudice deve verificare anche la legittimità del provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, essendo chiamato a riscontrare la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 13 e 14 del testo unico sull'immigrazione; analoga questione era stata dichiarata manifestamente infondata anche con le ordinanze n. 44 del 2002; n. 388 e n. 298 del 2001.

Sempre in materia di trattenimento dello straniero altra questione è stata sollevata in merito alla durata del trattenimento, che, secondo il remittente, avrebbe dovuto essere stabilita con provvedimento motivato dall'autorità giudiziaria, mentre il questore, dal canto suo, fin dall'adozione del provvedimento amministrativo di trattenimento o, quantomeno, dal momento della comunicazione al giudice dell'inizio

della misura, dovrebbe avere l'obbligo di dare avviso al difensore, di fiducia o di ufficio.

Anche su questa materia la Corte ha richiamato il suo pronunciamento negativo contenuto nella citata sentenza n. 105 del 2001 e nell'ordinanza n. 385 del 2001.

Un'ultima questione riguardava infine l'obbligo incombente sul prefetto di disporre automaticamente l'espulsione dello straniero, una volta accertati i presupposti previsti, che non gli consente di prendere in considerazione situazioni che ne legittimerebbero la permanenza in Italia, con presunta violazione dei principi di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione ed in contrasto con il principio di eguaglianza, in quanto lo straniero in possesso dei requisiti per la concessione del permesso di soggiorno al momento della pronuncia del decreto di espulsione subirebbe "un trattamento diverso e peggiore rispetto a colui che si trova nella stessa situazione di fatto ma ha a monte il titolo di permanenza".

Secondo la Corte, invece, il prefetto, una volta accertata l'esistenza dei presupposti di legge, deve necessariamente disporre l'espulsione dello straniero, non potendo essere affidati alla autorità amministrativa poteri discrezionali tali da non costringerla all'osservanza di prescrizioni legali strettamente vincolanti.

In definitiva quello che il Giudice remittente aveva definito "automatismo espulsivo" altro non è che un riflesso del principio di stretta legalità che permea l'intera disciplina dell'immigrazione e che costituisce anche per gli stranieri presidio ineliminabile dei loro diritti, consentendo di scongiurare possibili arbitri da parte dell'autorità amministrativa.

Le ordinanze n. 385/2001, 146/2002, 148/2002, 170/2002, e la sentenza n. 105/2001 della Corte Costituzionale sono integralmente consultabili sul nostro web, all'indirizzo [www.siulp.it](http://www.siulp.it), area "giurisprudenza".

**Convenzione  
Siulp – EuroCQ: il  
prospetto aggiornato**

Trasmettiamo in allegato il consueto aggiornamento del prospetto riepilogativo delle convenienti condizioni riservate agli iscritti Siulp da EuroCQ.

Ricordiamo che da sempre EuroCQ è esclusivista Ktesios S.p.A. per le cessioni del quinto dello stipendio e per i prestiti con delega di pagamento per le Forze di Polizia.

Ricordiamo altresì che tutti i Segretari Siulp sono pregati di dare la massima diffusione al prospetto e di affiggerlo nelle bacheche di tutti gli Uffici.

# I finanziamenti facili, rapidi

# ed economici IN CONVENZIONE

**STLP**



Per la sua serenità  
e la tua tranquillità  
scegli...



**Euro**  
Cessioni  
Quinto

## Finanziamento 1 CESSIONE DEL QUINTO

TAEg massimo applicato agli esempi 10,800% (riferito al periodo gen./mar. 2002)  
Gli esempi sono al netto dei costi INPDAP.

| NETTO RICAVO €   | in 60 mesi | in 120 mesi |
|------------------|------------|-------------|
| <b>5.164,00</b>  | 107,00     | 65,00       |
| <b>7.747,00</b>  | 162,00     | 97,00       |
| <b>10.329,00</b> | 217,00     | 130,00      |
| <b>12.911,00</b> | 272,00     | 164,00      |
| <b>15.494,00</b> | 318,00     | 198,00      |
| <b>18.076,00</b> | 369,00     | 230,00      |
| <b>20.658,00</b> | 424,00     | 259,00      |
| <b>23.244,00</b> | 482,00     | 293,00      |
| <b>25.823,00</b> | 507,00     | 322,00      |



AFFILIATO KTESIOS

UNICA AGENZIA DI SETTORE  
PER LA POLIZIA DI STATO

## Finanziamento 2 PRESTITO CON DELEGA

Gli importi delle rate sono al netto delle polizze assicurative. TAN dal 5,50% al 6%.  
Il TAEg massimo applicato agli esempi è del 13,900% e comunque non supera il TAEg  
previsto per legge. Gli esempi variano in base all'età e all'anzianità di servizio  
(riferito al periodo gen./mar. 2002)

| NETTO RICAVO €   | in 60 mesi | in 120 mesi |
|------------------|------------|-------------|
| <b>4.648,00</b>  | 104,00     | 67,00       |
| <b>6.197,00</b>  | 137,00     | 88,00       |
| <b>9.296,00</b>  | 204,00     | 131,00      |
| <b>11.362,00</b> | 250,00     | 159,00      |
| <b>12.395,00</b> | 272,00     | 174,00      |
| <b>13.944,00</b> | 307,00     | 195,00      |
| <b>16.527,00</b> | 362,00     | 230,00      |
| <b>19.109,00</b> | 419,00     | 267,00      |
| <b>21.175,00</b> | 459,00     | 294,00      |

**Il Prestito con Delega è cumulabile con la Cessione del Quinto  
e può essere richiesto con soli 6 mesi di anzianità di servizio.  
Non occorre estinguere la cessione in corso.**

Numero Verde  
**800-754445**

Sito Internet  
**www.eurocq.it**

Tel./Fax 06 55 38 11 11

**Direzione Generale  
di Roma**

L.re di Pietra Papa, 21  
00146 Roma

**Tel. 06 55 38 11 11**  
n. verde 800 75 44 45

**Agenzia di settore 1  
Milano**

Via G. Leopardi, 14  
20123 Milano

n. verde 800 75 44 45

**Agenzia di settore 2  
Palermo**

Via E. Amari, 38  
90100 Palermo

n. verde 800 75 44 45

**Agenzia di settore 3  
Trapani**

Via N. Fabrizi, 3  
91100 Trapani

n. verde 800 75 44 45